

Al. 3)

POLIZZA INCENDIO/GLOBALE FABBRICATI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

ASSICURATO

Il Comune di **TUGLIE**

ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione

BENEFICIARIO

Persona fisica o Ente che viene designato a ricevere l'indennizzo

CONTRAENTE

Il Comune di **TUGLIE**

CONTRATTO/POLIZZA

Documento che prova l'assicurazione

SOCIETÀ/ASSICURATORI

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il sinistro

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

PREMIO

La somma dovuta alla società o agli Assicuratori

MASSIMALE

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

ENTE PUBBLICO

Il Comune di Tuglie

COSE ASSICURATE

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati

DANNI DIRETTI

I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

DANNI CONSEQUENZIALI

Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso

FRANCHIGIA

La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

DANNI INDIRETTI

Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

SCOPERTO

La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

FABBRICATI

Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini,

6 MAG. 2010
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SERVIZI AMM. E DI VIGILANZA
(Dot. Angelo Palmisano)

cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria impianti di segnalazione e comunicazione ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria dell'ente. S'intendono, altresì, compresi nella presente definizione muri di cinta, recinzione, box, cancelli, sbarre d'accesso e portoni in genere, miglione, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, nonché soluzioni architettoniche con particolare valore artistico, statue, graffiti e mosaici in genere, lastre di vetro, cristallo e mezzo cristallo. prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.

CONTENUTO

Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, tappezzerie, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, di pesa, di trasporto, di imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento o ventilazione; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; attrezzi sportivi merci, animali vivi, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, attrezzature scolastiche in genere, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, campionari e quanto altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte, comprese, se l'assicurato è il Locatario, le miglione apportate ai locali tenuti in locazione, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza), apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità, apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, apparecchiatura di rilevazione portatili o installate su automezzi(es. autovelox, et similia), apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, per rilevazioni topografiche, per la rilevazione di infrazione del codice della strada.

VALORI

Per valori si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. S'intendono assimilate alle inondazioni le mareggiate

TERRORISMO E SABOTAGGIO

Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMM. E DI VIGILANZA
(Dott. Angelo Palmisano)
- 6 MAR 2010

sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"

ALLAGAMENTI

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna, di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio

FENOMENO ELETTRICO

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

PARTITA

Insieme di beni omogenei assicurati.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE


ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

L'assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.



- 6 MAG. 2010

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
"SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Pizzosano)

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, lo stesso dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Qualora a seguito della suindicata dichiarazione gli Assicurati e/o il Contraente dichiarino che esiste altra copertura assicurativa per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata a secondo rischio rispetto ai massimali dell'altro contratto.

Tuttavia le garanzie prestate dalla presente polizza e non previste nell'altro contratto si devono intendere operanti a primo rischio.

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art.1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART.3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt.1897 e 1898 c.c., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato / Contraente.

ART.6 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

ART.7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società/Agenzia Generale.

ART.8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.


ART.9 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra diverse Compagnie di Assicurazione (Società) che dovranno essere obbligatoriamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le Compagnie di Assicurazione (Società) dovranno obbligatoriamente delegare indicandola, nel contratto, la Società designata.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società designata e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente con l'impresa Delegataria che avrà l'obbligo di informare le Coassicuratrici.

 **IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**
"SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Palmisano)
- 6 MAG. 2010

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della presente Polizza.

ART.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

SEZIONE III NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART.11 CONTRAENTE DELLA POLIZZA

Il presente contratto è stipulato dal Comune di **TUGLIE** in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

ART.12 REGOLAZIONE ANNUA DEL PREMIO

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 50% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

ART.13 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 1°.06.2010 sino alle ore 24,00 del 31.12.2012.

Il primo rateo di premio, relativo al periodo 1°.6.2010 - 31.12.2010 e calcolato nel modo seguente " $\frac{\text{premio annuale}}{12} * 7 \text{ mesi}$ ", verrà pagata entro il 31 luglio 2010.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno a quello cui la rata si riferisce. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente determinati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorra comunque dalle ore 0,00 del 1° gennaio dell'anno a cui la stessa si riferisce, a condizione che tale determinazione sia fatta entro il 31 gennaio e che il relativo mandato di pagamento sia effettuato entro il 31 marzo successivo. Trascorso tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento.

ART.14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art.1914 c.c.;
 - b) entro 40 giorni da quando l'Ente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 c.c.

IL CONTRAENTE DEVE ALTRESÌ:


- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, ove possibile e con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo, ove possibile e con i tempi necessari, a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

ART.15 FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.



In caso di recesso da parte degli Assicuratori questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora venga esercitato dalla Compagnia il diritto di cui sopra, L'Ente potrà richiedere alla Società di recedere da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa, mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 30 giorni prima.

ART.16 DECORRENZA, DURATA, RESCINDIBILITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del 1°06.2010 ancorché il premio venga versato secondo quanto previsto dall'art.13.

Il contratto ha la durata indicata in "disposizione finale" e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo, senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.

È comunque facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Qualora venga esercitato dalla Società il diritto di cui sopra, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa, mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 30 giorni prima.

ART.17 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.18 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART.19 CALCOLO DEL PREMIO

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella "sviluppo del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.12 della presente polizza.

SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA

ART.20 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Palmisano)
- 6 MAR 2010

costituito da fabbricati ed impianti e l'intero patrimonio mobiliare, comunque dislocati, sia in proprietà sia in conduzione e/o locazione, comunque ed a qualsiasi titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è riferito allo svolgimento delle attività dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: servizi municipali, asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, mediateche, musei, impianti sportivi, servizi ed opere assistenziali, farmacie ecc., ed in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

La copertura assicurativa si intende prestata nel rispetto della forma tecnica "A PRIMO FUOCO O PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".


Qualora, tuttavia, l'Ente opti per la copertura assicurativa prestata nel rispetto della forma tecnica "A VALORE INTERO" varrà anche quanto previsto nell'art.52.

Potrà essere presa in considerazione la copertura secondo la forma "top location".

ART.21 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione anche da ordigni esplosivi. Qualora l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, impianti di estinzione e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
- e) Implosione.

 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA
(Dott. Angelo Palmisano)
- 6 MAG. 2010

- f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.
- g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

LA SOCIETÀ INDENNIZZA ALTRESÌ:

- J) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- k) Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio i guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

ART.22 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'Allegato A sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art.1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART.23 PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'Allegato A sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

ART.24 ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'art.51 della presente polizza, gli

onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

ART.25 SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'art.48, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Spese peritali".

ART.26 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'Allegato A sotto la voce e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 c.c.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

ART.27 EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone dipendenti o non dell'Assicurato inclusi, segretario, assessori, consiglieri, sindaco, lavoratori occasionali, collaboratori occasionali, collaboratori coordinati e tutte le categorie di lavoratori atipici, volontari di qualunque tipo, lavoratori socialmente utili, professionisti esterni, utenti e comunque di tutte le persone di cui il contraente assicurato deve rispondere che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone dipendenti o non dell'Assicurato inclusi, segretario, assessori, consiglieri, sindaco,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"SERVIZI APPALTI E VIGILANZA"
(Dot. Angelo Palmisano)
- 6 MAG. 2010

lavoratori occasionali, collaboratori occasionali, collaboratori coordinati e tutte le categorie di lavoratori atipici, volontari di qualunque tipo, lavoratori socialmente utili, professionisti esterni, utenti e comunque di tutte le persone di cui il contraente assicurato deve rispondere che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo, a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Eventi socio-politici".

ART.28 TERRORISMO

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici della stessa) i danni materiali e diretti agli enti assicurati direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Eventi socio-politici".

ART.29 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.


La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Eventi atmosferici".

ART.30 INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, mareggiate, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;



- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
 - c) a enti mobili all'aperto;
 - d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
- La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

ART.31 NEVE, GHIACCIO, GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

ART.32 ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Acqua piovana".

ART.33 ACQUA CONDOTTA, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI DANNI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'art.21, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

ART.34 DISPERSIONE LIQUIDI



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
"SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Palmisano)

11 MAR 2010

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

ART.35 GARANZIA TERREMOTO, CROLLO, COLLASSO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI ED ASSIMILABILI

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, di crollo o collasso strutturale degli edifici, totale o parziale, per qualunque causa avvenuto. Si intende per terremoto un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato A sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Terremoto".

ART.36 ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.45.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

ART.37 RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 c.c. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

È escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA
(Dott. Angelo Palmisano)
- 6 MAR 2010

ART.38 FENOMENO ELETTRICO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Fenomeno elettrico".

ART.39 MAGGIORI COSTI

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: affitto di locali; installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; noleggio attrezzature; trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c. e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Allegato A sotto la voce "Maggiori costi".

ART.40 MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Merci in refrigerazione".

ART.41 DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

Nella somma assicurata nella voce "Fabbricati" di cui all'allegato A, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.51 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Palmisani)

- 6 MAG 2010

parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART.42 CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".

ART.43 OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'art.51 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Opere di fondazione".

ART.44 DANNI CONSEGUENZIALI E INDIRECTI

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.

La Società risponde dei danni materiali e danni da interruzione di esercizio non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'Allegato A sotto la voce "Danni consequenziali e indiretti"

SEZIONE V ESCLUSIONI

ART.45 EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art.1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
"SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA"
(Dott. Angelo Palmisani)

- 6 MAG. 2010

2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
5. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
6. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
7. eruzioni vulcaniche.

ART.46 ENTI O BENI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

SEZIONE VI GESTIONE DEI SINISTRI

ART.47 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

ART.48 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.


Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'art.25 della presente polizza.

ART.49 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;



- 5 MAR 2010

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.14;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.51;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.48, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ART.50 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

ART.51 DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) In caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nell'Allegato A.
- b) In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

- e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 c.c.
- g) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'art.23 della presente polizza.
- h) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- i) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nell'Allegato A.
- k) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque k) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque k), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

ART.52 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di cui all'allegato A eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art.51e e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 25% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 25% fermo in ogni caso che, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €.25.000,00.

ART.53 LEEWAY CLAUSE

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.



Il sottoscritto
 "SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLICIANZA"
 (Dott. Angelo Palmisano)

- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 c.c.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'art.12 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 25%, si applicherà il disposto dell'art.1907 c.c. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 25% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1907 c.c.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata, maggiorata fino alla concorrenza del 25% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 c.c. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

ART.54 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c. e dell'art.53 per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.55 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite anche se sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, e semprechè l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 euro presentando richiesta alla Compagnia, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

L'assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

La Società adempirà all'obbligazione entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

ART.56 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.53 a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART.57 RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

A parziale deroga dell'art.1916 c.c. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, segretario, assessori, consiglieri, sindaco, del Contraente e/o dell'Assicurato, lavoratori occasionali, collaboratori occasionali, collaboratori coordinati (tutte le categorie di lavoratori atipici), volontari di qualunque tipo, lavoratori socialmente utili, professionisti esterni, utenti e comunque di tutte le persone di cui il contraente assicurato deve rispondere, utenti, fornitori, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

ALLEGATO A

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

ENTI ASSICURATI/PARTITA	SOMME ASSICURATE P.R.A.	SOMME ASSICURATE TOP LOCATION	SOMME ASSICURATE VALORE INTERO
FABBRICATI	5.500.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
CONTENUTO	700.000,00	450.000,00	1.500.000,00

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

GARANZIA RISCHI COPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO IN €	SCOPERTO IN %	FRANCHIGIA IN €
Demolizione e sgombero	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, massimo 10% massimale per fabbricati	0	0
Perdita Pigioni	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10	250,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	45.000,00 per sinistro e 90.000,00 per periodo assicurativo	10	0
Spese peritali	5% dell'indennizzo dovuto a termini di	0	0



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI VIGILANZA
(Dott. Angelo Palmisano)
16 MAR 2010

	polizza, massimo 50.000,00 per sinistro		
Ricorso terzi	1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	0	1.000,00
Eventi socio-politici	70% delle somme assicurate, massimo 1.500.000,00 per sinistro	10	0
Terrorismo e sabotaggio	70% delle somme assicurate, massimo 1.500.000,00 per sinistro	10	0
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate, massimo 1.500.000,00 per sinistro	10	500
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	70% delle somme assicurate, massimo 1.500.000,00 per sinistro	0	5.000,00 per sinistro
Neve, ghiaccio, gelo	1.000.000,00 per sinistro	0	500,00 per sinistro
Acqua piovana	500.000,00 per sinistro	10	2.500,00 per sinistro
Acqua condotta: spese di ricerca e riparazione dei danni	15.000,00 per sinistro, 100.000,00 per periodo assicurativo	10	500,00 per sinistro
Terremoto, crollo, collasso strutturale	50% delle somme assicurate voce fabbricati	0	minimo 1.000,00 massimo 10.000,00
Rottura vetri e cristalli	1.500,00 per singola lastra 25.000,00 per periodo assicurativo	0	250,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico	50.000,00 per sinistro	0	250,00 per sinistro
Maggiori costi	500.000,00 per sinistro	0	0
Merci in refrigerazione	35.000,00 per sinistro	0	500,00 per sinistro
Ricostruzione archivi	150.000,00 per sinistro	0	0
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	1.000.000,00 per sinistro	0	1.500,00 per sinistro
Opere di fondazione	150.000,00 per sinistro	0	1.500,00 per sinistro
Danni consequenziali indiretti	1.500.000,00 per sinistro	0	0
Differenziale storico-artistico	1.500.000,00 per sinistro	0	0

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SERVIZI AMM.VI E DI VIGILANZA
(Dott. Angelo Ferrisano)
- 6 MAR 2010

ELENCO BENI IMMOBILI

	UBICAZIONE DEI FABBRICATI	DESTINAZIONE	VALORE DI RICOSTRUZIONE
1	Piazza D'Azeglio	Municipio	700.000,00
2	Largo Fiera	Ex Scuola Media	700.000,00
3	Via Plebiscito	Vigili Urbani – unione sportiva – sindacati	200.000,00
4	L.go Venturi-P.za Garibaldi	Deposito e Associazioni Varie	300.000,00
5	Via Trieste	Mercato Coperto, associazioni varie, sindacati	430.000,00
6	Via Genova	Scuola Elementare, asilo nido	2.750.000,00
7	Via Genova	Scuola Materna	760.000,00
8	Voa Prov.le per Neviano	Campo Sportivo	620.000,00
9	Via V. Veneto	Museo della Radio	850.000,00
10	Via Risorgimento	Biblioteca Comunale	450.000,00
11	Via Cimitero Vecchio	Deposito Automezzi	80.000,00
12	Via Bizio	Scuola Media	2.500.000,00
13	P.le Matteotti	Bar	40.000,00
14	L.go Fiera	Bar e Villetta a verde	130.000,00
15	Zona Industriale	Centro sportivo Polivalente	650.000,00

DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

la Società

l'Ente Contraente

